

**Circolare n°:** 18/2017

**Oggetto:** *Riapertura dei termini per aderire alla Voluntary Disclosure*

**Sommario:** Lo scenario fiscale internazionale è profondamente mutato negli ultimi anni, influenzato dalla sempre maggiore trasparenza e dalla crescita esponenziale delle procedure di scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali. La progressiva cooperazione intergovernativa ha come obiettivo ultimo l'armonizzazione dei sistemi informativi in ambito fiscale, il recupero delle basi imponibili migrate all'estero (soprattutto verso i *paradisi fiscali*) e, in ultima analisi, la riduzione delle c.d. *black list* internazionali, che elencano gli Stati ritenuti non collaborativi, cui sono normalmente connessi, in caso di violazioni tributarie, profili sanzionatori particolarmente pesanti.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

In quest'ottica si è recentemente mosso anche il legislatore italiano, offrendo ai contribuenti alcuni strumenti che permettono la regolarizzazione spontanea delle violazioni della normativa tributaria in rapporto ad eventuali asset patrimoniali e/o finanziari detenuti all'estero.

**Con la presente circolare vengono evidenziate le caratteristiche dello strumento in commento.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.2	PREMESSA
P.2	AMBITO SOGGETTIVO
P.3	ANNUALITA' DA REGOLARIZZARE
P.4	AMBITO OGGETTIVO
P.5	PROFILI PROCEDURALI

## PREMESSA:

---

La legge n. 186/2014 ha introdotto la possibilità, per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, di aderire alla procedura di collaborazione volontaria (denominata *Voluntary Disclosure*, di seguito anche "**VD**") al fine di sanare la propria posizione di fronte alle autorità fiscali domestiche, prima di incorrere in accertamenti da parte di queste ultime.

Anche alla luce del successo riscosso dalla prima edizione della VD, il D.L. 193/2016 ha riaperto i termini per l'accesso alla *Voluntary Disclosure* (di seguito anche "**VD/2**" o "**VD-bis**"), permettendo ai contribuenti di regolarizzare i propri investimenti e/o le proprie attività di natura finanziaria irregolarmente detenuti all'estero (anche indirettamente o per interposta persona).

In particolare, l'accesso alla VD/2, che deve avvenire **entro il 31/07/2017**, consente al contribuente di sanare la propria posizione sia con riferimento ad eventuali attività patrimoniali e/o finanziarie illecitamente detenute all'estero (c.d. "**VD INTERNAZIONALE**"), sia con riferimento ad eventuali redditi prodotti in Italia e/o all'estero e non dichiarati (c.d. "**VD NAZIONALE**").

## AMBITO SOGGETTIVO:

---

I soggetti che possono aderire alla **VD INTERNAZIONALE** sono le persone fisiche, le società semplici (ed i soggetti ad esse equiparati) e gli enti non commerciali.

Viceversa, con riferimento alla **VD NAZIONALE**, la platea dei soggetti che possono aderirvi non soffre di alcuna restrizione, comprendendo tutti i soggetti IRPEF ed IRES.

L'accesso rimane invece precluso ai soggetti che abbiano già presentato istanza di adesione nell'ambito della precedente edizione della *Voluntary Disclosure*; in particolare è precluso l'accesso alla VD/2 INTERNAZIONALE per coloro che avevano già aderito alla variante internazionale della vecchia procedura e, parimenti, non possono accedere alla VD/2 NAZIONALE coloro che hanno già aderito alla procedura NAZIONALE della precedente edizione.

Con riferimento alla VD INTERNAZIONALE, possono (*rectius*, dovrebbero) procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale non solo i c.d. intestatari *formali* degli asset esteri, ma anche coloro che debbano esserne considerati i *titolari effettivi*.

Infine, non è concesso regolarizzare la propria posizione ai contribuenti che abbiano già acquisito formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche di accertamento amministrativo e/o di procedimenti penali per la violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di VD.

E' confermata la riduzione, introdotta dal DL N. 50/2017, del termine decadenziale per l'esercizio della detrazione IVA, che ora coincide con la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Corrispondentemente è stato adeguato anche il termine di registrazione delle operazioni passive, specificando che deve essere anteriore alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione o, comunque, al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.

#### **ANNUALITA' DA REGOLARIZZARE:**

---

L'ambito temporale di riferimento include le medesime annualità coperte dalla precedente versione di collaborazione volontaria, che si estendevano fino al periodo di imposta 2013, a cui si aggiungono gli anni 2014 e 2015.

Particolarmente rilevante risulta, sia per quanto riguarda le annualità regolarizzabili, sia per quanto attiene al computo delle sanzioni, la localizzazione geografica degli asset esteri oggetto di emersione. Infatti, a seconda del Paese in cui le attività estere sono detenute, variano le annualità oggetto della regolarizzazione:

- ✓ Ai fini della procedura VD/2, per gli asset detenuti in Paesi c.d. **white list**, che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, sono oggetto di regolarizzazione solo le annualità a partire dal 2009.
- ✓ Diversamente, per gli asset detenuti in Paesi c.d. **black list**, ossia in Stati considerati a fiscalità privilegiata e che non abbiano sottoscritto alcun accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia, i periodi di imposta da sanare decorrono dal 2004.

- ✓ Vi è infine una terza categoria di Paesi, definiti **black list con accordo**, cui la procedura VD offre un trattamento particolarmente agevolato. Si tratta di Stati che sarebbero ordinariamente considerati *black list* ma che, per effetto di accordi siglati con l'Italia in materia di scambio di informazioni, offrono un'adeguata trasparenza, tanto da renderli equiparabili ai Paesi *white list* sotto il profilo delle sanzioni e delle annualità regolarizzabili.

Uno dei principali vantaggi offerti dall'adesione alla procedura di collaborazione volontaria VD/2 emerge proprio qualora gli *asset* siano detenuti in uno di questi Paesi (*black list con accordo*), tra i quali si annoverano: Svizzera, Monaco, Liechtenstein, Alderney, Gibilterra, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Cayman, Isole Cook, Jersey, Taiwan.

La stipula di specifici accordi per la trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni con questi Paesi permette di evitare, nell'ambito della procedura VD/2, il raddoppio dei termini di accertamento e il raddoppio delle sanzioni altrimenti applicabili, in sede di accertamento ordinario, per gli *asset* detenuti in tali Stati (e per i redditi connessi agli stessi) in violazione delle norme tributarie applicabili.

A mero titolo esemplificativo, qualora un contribuente detenga investimenti in Svizzera, l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria permette di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale a decorrere dal periodo di imposta 2009 e le infedeltà dichiarative commesse a partire dal periodo di imposta 2010, mentre - qualora l'amministrazione finanziaria procedesse con un accertamento ordinario - le annualità interessate decorrerebbero dal 2006 (per gli obblighi di monitoraggio fiscale) e dal 2008 (per le violazioni dichiarative), a causa del raddoppio dei termini ordinari di accertamento previsto per i Paesi ***black list***.

#### **AMBITO OGGETTIVO:**

---

L'accesso alla procedura di collaborazione volontaria permette di sanare tutte le irregolarità dichiarative correlate agli *asset* esteri detenuti irregolarmente dal contribuente.

Con la presentazione dell'istanza, il contribuente ha quindi la possibilità di regolarizzare sia le violazioni degli obblighi di c.d. "**monitoraggio fiscale**" (omessa compilazione del

modulo RW, che è il quadro della dichiarazione dei redditi ove si devono indicare gli investimenti patrimoniali e/o finanziari detenuti all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia), sia le violazioni degli obblighi dichiarativi derivanti da omessa o infedele dichiarazione.

Tramite l'accesso alla VD/2 il singolo contribuente provvede, per gli anni oggetto della procedura, a liquidare le imposte non versate, godendo, da un lato, di riduzioni significative in termini di sanzioni applicabili e, dall'altro lato, di beneficiare dell'esclusione dalla punibilità, sotto il profilo penale, per eventuali reati di natura tributaria.

In particolare, le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale vengono ridotte del 50%, mentre le sanzioni correlate a redditi non dichiarati beneficiano di una riduzione del 25%.

#### **PROFILI PROCEDURALI:**

---

Il termine ultimo per l'adesione alla procedura VD/2 è fissato al **31 luglio 2017**.

Per quanto concerne, invece, il versamento delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, la nuova procedura di collaborazione volontaria prevede la possibilità, per il contribuente, di procedere spontaneamente entro il **30 settembre 2017** al versamento di quanto dovuto (c.d. "**autoliquidazione**").

Qualora, invece, il contribuente opti per la liquidazione della pratica a cura dell'Agenzia Entrate, potrà procedere al versamento di imposte, sanzioni ed interessi soltanto dopo la ricezione dell'atto di notifica da parte dell'Agenzia (potendo, in tal caso, godere di un trattamento di minor favore in termini abbattimento delle sanzioni).

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Dr.ssa Mirta A. Verlato**